

**IN BREVE n. 045-2012**  
a cura di  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

### **INTERPOL**

Data di emissione il **3 novembre 2012**

### **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica**

Data di emissione il **5 novembre 2012**

### **Abbattimento delle barriere architettoniche**

Data di emissione il **9 novembre 2012**

### **Primo Levi**

Data di emissione il **10 novembre 2012**

## **MONETE ITALIANE - NUOVO CONIO**

### **Zecca Italiana 2012**

- 10 Euro AG Proof **Ferrara** "Italia delle Arti" € 77,00 (IVA inclusa)
- 5 Euro AG Proof **Campobasso** "Italia delle Arti" € 68,00 (IVA inclusa)

## **CONSIGLIO DI STATO - ELENCO ISTAT PER LE CASSE PRIVATIZZATE ?**

Il giorno 30 ottobre presso la sesta sezione del Consiglio di Stato, ieri si è tenuta l'udienza di merito riguardante la richiesta delle Casse privatizzate di venir escluse dall'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

Il Tar Lazio, con la sentenza depositata l' 11 gennaio 2012, aveva riconosciuto l'autonomia finanziaria degli enti di previdenza dei professionisti. L'Istat, però, ha fatto ricorso e il 26 marzo, nel fissare la trattazione di merito per il 30 ottobre, il Consiglio di Stato aveva stabilito la sospensiva della sentenza del Tar.

Ora si attende la pubblicazione della sentenza del Cds.

## **DENUNCIA IMU**

Un emendamento in sede di conversione potrebbe far slittare la denuncia IMU dal 30 novembre 2012 a febbraio 2013 cioè a 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.

Nel caos delle interpretazioni si spera vengano chiariti molti dubbi e posizioni peraltro già in possesso degli uffici.

Rimangono anche grosse incertezze applicative sulle modalità di calcolo per i pagamenti in caso di cambiamenti delle aliquote da parte dei Comuni: infatti ognuno dice la sua... e tutti i calcoli sono diversi l'uno dall'altro! Quali seguire?...e il povero contribuente oltre a dover pagare, deve anche impazzire a fare i calcoli in mezzo alla confusione amministrativa per poter assolvere il suo dovere di contribuente!

## **TRATTENUTE SULLE PENSIONI D'ORO IN SENTORE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE**

Vanno cancellati al più presto i tagli su tutte le pensioni pubbliche e private superiori rispettivamente ai 90 mila, ai 150 mila e ai 200 mila euro lordi l'anno.

Infatti nella sentenza numero 241 depositata il 31.10.2012 della Corte costituzionale ha rilevato nel corso dell'esame di un ricorso presentato dalla Regione Sicilia che il ticket sulle pensioni cosiddette d'oro ha natura tributaria, aprendo così la possibilità ad uno specifico ricorso di dichiarazione di illegittimità costituzionale in base agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Ricordiamo che il contributo del 5% sulle somme eccedenti nel loro cumulo lordo di più pensioni i 90mila euro e del 10% per la parte eccedente i 150 mila euro era stato previsto dal DL 98/2011 (convertito in legge n.111/2011 - articolo 18 comma 22bis) poi temporaneamente abrogato dal DL 138/2011 e ripristinato in sede di conversione dall'articolo 2 comma 1 della legge 148/2011.

La norma che ha tutti i requisiti per ipotizzare la stessa conclusione di illegittimità costituzionale non è stata però dichiarata illegittima per inammissibilità per erronea individuazione delle norme ritenuta lesiva da parte della Regione Sicilia.

*Il prelievo sulle pensioni oltre i 90 mila euro (vedi punto 7.3.3.2 della sent. n. 241 depositata il 31 ottobre 2012)*

*“ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici (dichiarato illegittimo con la sentenza 223/2012)”*

*“integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di queste Corti per caratterizzare il prelievo come tributario”.*

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 241 del 31.10.2012  
(documento 180)**

## **IPS DEGLI OSPEDALIERI - TUTTI UGUALI MA CON DEI DISTINGUO**

La recente sentenza 223 della Corte costituzionale ha detto chiaramente che non si possono fare distinzioni tra pubblico e privato in merito al Tfr. Il Governo poi è corso ai ripari con un decreto-legge, ma in seno al pubblico impiego da anni rimane la diversità di trattamento tra dipendenti in carriera prima del 2000 e assunti dopo. Infatti i medici assunti nel SSN con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e con contratto a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 continuano a pagare la gabella dell'indennità premio di servizio per essendo stato loro imposto il Tfr, come previsto dalla legge 335/1995 di riforma del sistema previdenziale che prevedeva infatti

per i medici pubblici dipendenti l'abolizione dell'indennità premio di servizio (Ips) e la sua sostituzione con trattamento di fine rapporto (TFR).

La trattenuta è prevista dalla circolare INPDAP del 1 agosto 2002 numero 30: per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti con Ips e Tfr, il DPCM 20 dicembre 1999 ha stabilito che lo stipendio tabellare del personale con Tfr sia diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto al Tfs (o Ips) ha e mantiene a suo carico per questa prestazione. Lo stipendio lordo così diminuito viene poi figurativamente incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e del Tfr. Ma l'eguaglianza retributiva non corrisponde però ad un eguale trattamento finale. Infatti le prestazioni tra indennità premio di servizio e trattamento di fine rapporto sono ben differenti e soprattutto negli anni il TFR è maggiormente penalizzante (tra l'altro non è calcolato sull'intera retribuzione annua, bensì solo sulle voci fisse e continuative della busta paga).

Strana anche la pretestuosa interpretazione data dall'INPDAP: **la normativa ha cambiato solo le regole della prestazione** (in pejus!), **ma non la natura**.

Ma tutto tace.....probabilmente solo pochissimi, e non certo i diretti interessati, sono al corrente del **-differente-**.

Per il DL 185 del 29 ottobre 2012 si torna esclusivamente alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 numero 1032, conosciuta come buonuscita o indennità premio di servizio, e non più a quella mista: Tfs per i servizi prestati fino al 31 dicembre 2010 e Tfr per quelli prestati dal 1 gennaio 2011 e fino alla data di cessazione dal servizio come prevista dal comma 10 dell'articolo 12 del DL 78/2010 convertito con modificazioni in legge 122/2010 entrata in vigore dal 1 gennaio 2011. Ma per i neoassunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e con contratto a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 tutto tace, perpetrandosi così una disparità di trattamento: infatti costoro sono ancora soggetti alla trattenuta, ma vengono liquidati con Tfr....

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - GIURISDIZIONE LITI TASSE AUTOMOBILISTICHE**

### **Domanda**

Le liti relative alle tasse automobilistiche sono devolute alla giurisdizione ordinaria o a quella tributaria?

### **Risponde A.Giordano**

Le tasse automobilistiche hanno "natura indiscutibilmente tributaria, e dunque, alla luce del Dlgs n. 546 del 1992, articolo 2, ... il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice tributario" (Cassazione, Sezioni Unite, nn. 16289 e 23832 del 2007 e n. 9673 del 2009).

Le controversie aventi a oggetto le tasse automobilistiche sono, pertanto, devolute alla giurisdizione del giudice tributario, il quale è chiamato a decidere sull'*an* e sul *quantum* della tassa di circolazione dovuta.

Sono, per contro, sottratte a tale giurisdizione (e devolute alla giurisdizione del giudice ordinario) le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

## **ASTENSIONE ANTICIPATA DI MATERNITÀ' A RISCHIO**

Per l'articolo 15 della legge 35/2012 le competenze relative alla procedura di interdizione anticipata dal lavoro per complicanze in gravidanza sono state trasferite alle aziende sanitarie.

Nella provincia di Modena è stata adottata la seguente procedura:

- Le lavoratrici con certificato attestante la gravidanza a rischio e l'indicazione ad astenersi dal lavoro rilasciato dai ginecologi dei Consultori Familiari o degli Ospedali pubblici, potranno trasmettere dalle stesse sedi degli ambulatori stessi, via fax, la documentazione (certificato e domanda) all'ufficio aziendale competente all'emissione del provvedimento.
- Il modulo di domanda in molte strutture sarà consegnato alla donna in ambulatorio presso la struttura pubblica.
- In caso di certificato rilasciato da un ginecologo privato o in libera professione da parte di un ginecologo pubblico, le lavoratrici dovranno recarsi, meglio previo appuntamento telefonico, presso i Consultori Familiari per l'accertamento previsto dalla legge, ove sarà possibile trasmettere la documentazione (domanda e certificati) via fax direttamente dai consultori.
- Entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione completa sarà adottato dall'Azienda Usl il provvedimento che sarà inviato in originale per posta all'indirizzo indicato dalla donna sulla domanda.
- Se richiesto dalla donna sulla domanda il provvedimento potrà essere anticipato anche per e-mail o per fax.
- Il provvedimento sarà trasmesso direttamente all'INPS e alla donna da parte dell'Azienda. La lavoratrice riceverà 2 originali dei quali uno dovrà essere consegnato al datore di lavoro.

Le lavoratrici che possono presentare la domanda di interdizione dal lavoro all'Ausl per gravi complicanze nella gestazione sono:

- le dipendenti di datori di lavoro privati le ex dipendenti di datori di lavoro privati (nei casi previsti dalla vigente normativa)
- le collaboratrici iscritte alla gestione separata Inps
- le libere professioniste non iscritte all'albo (iscritte a gestione separata Inps)

## **IN ALLEGATO A PARTE - PROV. MODENA Fac simile domanda (documento 181)**

### **LEGGE n. 35 / 2012**

#### **«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.»**

#### **Art. 15 - Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza**

1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.»; b) al comma 3, le parole: «e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e' disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»;
- c) al comma 4, le parole: «può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro». Al medesimo comma la parola: «constati» e' sostituita dalla seguente: «emerge»; d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono soppresse.

## **BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER IL 2012 e 2013**

Blocco della perequazione delle pensioni decisa dal governo Monti per il 2012 e il 2013 sui vitalizi INPGI dei giornalisti: in vista iniziative legali con gli effetti pratici di una class action da parte dell'Unione Nazionale Giornalisti Pensionati conseguenti alle sentenze della Corte Costituzionale n. 316 del 2010 e n. 30 del 2004.

**Nota di Pierluigi Roesler Franz** - Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati

Ma é davvero legittimo il blocco della perequazione per il 2012 e il 2013 delle pensioni dei giornalisti erogate dall'INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" - superiori ai 1.405,05 euro lordi mensili deciso dal governo Monti nella cosiddetta "Manovra Salva Italia"? L'interrogativo é al centro dell'attenzione degli organismi dirigenti dei giornalisti pensionati perché la discutibilissima soluzione adottata dal Governo Monti non appare affatto in linea con la Carta repubblicana, né con le sentenze della Corte Costituzionale n. 316 del 2010 e n. 30 del 2004 (scaricabili dal sito <http://www.giurcost.org/decisioni/index.html>).

Motivo: viene colpita in via esclusiva la sola categoria dei pensionati pubblici e privati che hanno peraltro già visto diminuire sensibilmente anche il proprio assegno mensile a seguito dell'aumento delle imposte addizionali IRPEF comunali e regionali. Per di più il blocco totale della perequazione delle pensioni ha una durata temporanea, ma i suoi effetti sono purtroppo permanenti, non essendo più possibile per i giornalisti pensionati recuperare nel tempo quanto trattenuto dall'INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" - per la mancata perequazione, proprio perché si è venuta a determinare una perdita del potere d'acquisto con effetti destinati a prodursi anche in futuro, incidenti definitivamente sull'ammontare della pensione stessa.

L'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 ((in Supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 300 del 27 dicembre 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» prevede testualmente che: *“In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato”*.

Dopo il 1997 e il 2008 é, infatti, la terza volta (e sarà la quarta per il 2013) che viene bloccata la perequazione automatica delle pensioni, blocco che, anche se temporaneo, ha prodotto e produce tuttora un danno economico soprattutto sui livelli delle pensioni di importo più elevato, pregiudicando la realizzazione della "adeguatezza" delle prestazioni previdenziali e impedendo, o almeno concorrendo ad impedire, la realizzazione della proporzionalità tra pensione e retribuzione goduta nel corso dell'attività lavorativa.

I giornalisti titolari di pensioni INPGI superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS sono stati così irragionevolmente privati della perequazione automatica senza una giustificazione adeguata, non ricavabile neppure dal principio di solidarietà.

Inoltre il blocco delle rivalutazioni (che comunque non copre l'inflazione reale) ha determinato la riduzione anche sensibile del vitalizio mensile. Di conseguenza l'importo netto delle pensioni dei giornalisti è fortemente diminuito scendendo addirittura al di sotto dei livelli del 2009. A ciò aggiungasi che in molti casi per effetto dell'introduzione dell'IMU i giornalisti pensionati hanno subito un'ulteriore penalizzazione rispetto a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che non hanno subito il blocco della rivalutazione ISTAT sui loro stipendi del 2012 (né su quelli futuri del 2013).

Per completezza si ricorda che limitatamente ai vitalizi di importo superiore ai 90 mila, ai 150 mila e ai 200 mila euro lordi l'anno erogati dall'INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" - circa 930 giornalisti sono stati ulteriormente penalizzati dal taglio - rispettivamente del 5%, del 10% e del 15% - disposto dal governo Berlusconi con l'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011

n. 98 poi convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111, ed integrato dal governo Monti con l'art. 24, comma 31 bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214. Su queste ultime norme la Corte Costituzionale si è già espressa con le sentenze n. 223 dell'8-11 ottobre 2012 e n. 241 del 24-31 ottobre 2012 ritenendo nella sostanza illegittimo il suddetto taglio, pur senza poterlo ufficialmente dichiarare (né smentire) per un mero tecnicismo giuridico.

Riepilogando, il blocco della perequazione delle pensioni deciso per il 2012 e 2013 dal governo Monti non sembra in linea con la Costituzione. Infatti:

a) la pensione totalmente non perequata, con evidenti effetti nell'immediato ("per gli anni "2012 e 2013"), ma pure con inevitabili riflessi permanenti (non essendo stato previsto alcun recupero per gli anni successivi), sembra non rispondere al canone della adeguatezza sancito, per la prestazione previdenziale, dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, avendo temporaneamente reso inefficace l'unico istituto posto a tutela della conservazione nel tempo del valore del trattamento pensionistico;

b) la mancata rivalutazione automatica delle pensioni superiori ad un certo importo contribuirebbe a precludere la proporzionalità tra pensione e retribuzione goduta nel corso dell'attività lavorativa, tutelata dagli artt. 36 e 38 della Costituzione, discriminando irragionevolmente in violazione dell'art. 3 della Costituzione i percettori di pensioni medio-alte rispetto ai percettori di pensioni meno elevate; i primi esposti globalmente al rischio inflattivo, i secondi protetti integralmente da esso;

c) la norma contenuta nel decreto "Manovra Salva Italia" contrasterebbe con l'art. 38 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza previsto dall'art. 3 della Costituzione per avere totalmente sacrificato il diritto all'assicurazione da parte dello Stato di mezzi adeguati ai bisogni di vita dei lavoratori giornalisti pensionati INPGI alla solidarietà sociale sottesa alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di tenuta finanziaria del sistema previdenziale, evitando qualunque forma di bilanciamento tra valori di pari rango costituzionale, quale avrebbe potuto essere realizzata con interventi più calibrati di attenuazione della dinamica perequativa;

d) il blocco della perequazione in violazione dell'art. 53 della Costituzione andrebbe ad aggiungersi contemporaneamente a tutta una serie di ulteriori norme (introdotte dal governo Berlusconi e dal governo Monti) a danno esclusivo dei pensionati pubblici e privati, compresi i giornalisti con vitalizi INPGI, i quali sono stati anche paradossalmente sottoposti dal governo Monti ad una concreta maggiore tassazione (come l'IMU e le addizionali comunali e regionali all'IRPEF) senza che parallelamente fosse neppure attuata per legge - come bilanciamento minimo - una mirata diminuzione dell'aliquota IRPEF graduata nel tempo in relazione all'età del pensionato, cioè graduale minore aliquota IRPEF per ogni anno di età compiuto dal giornalista titolare del vitalizio dopo il suo pensionamento.

E' opportuno ricordare in proposito quanto testualmente affermato dalla Corte Costituzionale al punto 4 della motivazione della sentenza n. 316 del 3-11 novembre 2010 (Presidente Francesco AMIRANTE, Redattore Luigi MAZZELLA): *"Dev'essere segnalato che la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta"*.

In tema di meccanismo automatico di rivalutazione delle pensioni va, infine, ricordato anche quanto affermato nel punto 3 della precedente sentenza n. 30 del 13-23 gennaio 2004 della Corte Costituzionale (Presidente Riccardo CHIEPPA, Redattore Ugo DE SIERVO): *"Annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, viene determinata la percentuale di variazione sulla cui base devono essere calcolati gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni. Se questa recente evoluzione legislativa è chiaramente orientata nel senso di salvaguardare nel tempo il potere d'acquisto e l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici unicamente attraverso il meccanismo della perequazione automatica dell'importo alle variazioni del costo della vita, essa risulta sostanzialmente anche coerente sia con il prevalente carattere contributivo assunto dal sistema pensionistico a seguito della riforma introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sia anche con la profonda riforma che ha interessato il pubblico impiego ed in particolare la dirigenza pubblica, il cui trattamento economico è, per la parte accessoria, correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità ed ai risultati conseguiti (art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche")*. Mentre tutto ciò rende sempre più difficile riferirsi allo scostamento tra le pensioni e le successive modificazioni dei diversi trattamenti stipendiali, il perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell'esercizio del suo potere discrezionale di


*bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita (ordinanza n. 241 del 2002; ordinanza n. 439 del 2001; ordinanza n. 254 del 2001). Con la conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell'entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere d'acquisto della moneta, sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione".*

Alla luce di quanto sopra il Consiglio Direttivo dell'U.N.G.P. - Unione Nazionale Giornalisti Pensionati - su sollecitazione del Gruppo Romano dovrà valutare tra circa un mese l'opportunità di intraprendere eventuali iniziative legali per conto dei suoi iscritti con gli effetti pratici di una class action, volte a far sollevare dalla magistratura l'eccezione di legittimità costituzionale - per presunto contrasto con gli articoli 3, 36, 38 e 53 della Carte repubblicana - del blocco della perequazione decisa per il 2012 e il 2013 sui trattamenti pensionistici dei giornalisti in base all'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, tendenti a far recuperare loro le somme trattenute dall'INPGI sui vitalizi per effetto delle norme della "Manovra Salva Italia" del governo Monti.

In aggiunta e/o in alternativa alle iniziative legali si dovrà anche valutare l'opportunità di predisporre il testo di una mozione che ciascun giornalista pensionato potrà presentare alla Camera e al Senato come ogni cittadino, ai sensi dell'art. 50 della Costituzione, per chiedere al Parlamento l'eliminazione del blocco della perequazione decisa dal governo Monti sui vitalizi del 2012 e 2013 o in alternativa l'approvazione di una nuova norma di legge mirata a far diminuire l'aliquota IRPEF con gradualità nel tempo in relazione all'età del pensionato, cioè graduale minore aliquota IRPEF per ogni anno di età compiuto dal giornalista titolare del vitalizio dopo il suo pensionamento.

**Ricordiamo** che la sentenza 316/2010 della Corte Costituzionale si è anche così espressa:

*Dev'essere, tuttavia, segnalato che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta.*



**Ma l'eccezione così ammessa e tollerabile, sta diventando adesso una abitudine intollerabile e illegittima.**

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza 316 del 3.11.'10 (documento 184)**

### **PERMESSI A DISABILE CHE ASSISTE LAVORATORE DISABILE**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. DFP n. 44274 del 5 novembre 2012, fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento dei benefici ex art. 33, co.3, della Legge n. 104/1992 a dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di *handicap grave*, il quale fruisce dei permessi per se stesso:

In merito, la normativa citata, accordando la possibilità al lavoratore che assiste una persona disabile in situazione di *handicap grave* di beneficiare dei permessi per l'assistenza alla stessa, non preclude espressamente la fruizione del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se stesso, né tanto meno indica le modalità di fruizione per il caso prospettato. La situazione ordinaria è che le giornate fruitive come permesso ex lege 104/1992 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente a lavoro. Pertanto, considerando anche la

varietà delle situazioni che di fatto possono presentarsi, si è dell'avviso che una limitazione dell'agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge.

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZ. PUBBL. Nota n. 44274 del 5.11.'12 (documento 182)**

### **MODULI e ISTRUZIONI IMU IN GAZZETTA**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 258, serie generale di lunedì 5 novembre, il decreto Mef con il quale viene dato il via libera definitivo al modello, e relative istruzioni, che i contribuenti interessati dovranno utilizzare per presentare la dichiarazione Imu.

**Per il modello e le istruzioni vedi Brevia 44**

### **SANITA' ITALIANA e COSTI**

Preoccupazione: la tutela salute potrebbe passare dagli attuali 112,7 miliardi di euro a 261, aumento di spesa poderoso tenendo anche presente che non sconta l'evoluzione epidemiologica e tecnologica, ma solo l'evoluzione demografica.

Si legge inoltre su Sole 24 ore di mercoledì 7 novembre 2012 che la spesa pro capite in Italia è del 30% circa inferiore a quella della Germania, del 23% rispetto alla Francia e del 16% nei confronti del Regno Unito. Un gap peraltro destinato ad aumentare a causa del calo stimato del Pil italiano nei prossimi 5 anni: la differenza potrebbe essere del 35% rispetto ai tedeschi, del 30% rispetto ai francesi e del 25% nei confronti degli inglesi. Per un valore tra 650 e 1.000 euro (in meno) pro capite a parità di potere di acquisto.

***La Sanità italiana è una sanità medio-alta a costi medio-bassi, invidiata da tutti...speriamo di non perdere questo primato di alta civiltà sociale!***

### **NOVITA' FORNERO**

Si sta studiando a livello ministeriale di modificare la busta paga, depotenziando gli automatismi salari-inflazione a favore degli incentivi salariali....

Grosso pericolo di vedere la buste paghe ferme e di favoritismi dei soliti raccomandati.

Riguardo poi la soluzione dei ticket differenziati secondo il reddito, come al solito l'evasore sarà caricato sulle spalle dell'onesto cittadino che paga le tasse, tasse peraltro differenziate in base al reddito. Solo l'Iva colpisce tutti...compresi gli evasori!

### **VIDEOSORVEGLIANZA IN AZIENDA**

È illecito il trattamento effettuato con l'impiego di sistemi di videosorveglianza collocati all'interno dell'azienda nonché mediante apparati di rilevazione dell'audio, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione delle previsioni normative contenute nel Codice della privacy.

In particolare, non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

*Garante Privacy - Provvedimento numero 276 del 4 ottobre 2012*

**IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIV. Prov. 267 del 4.10.2012 (documento 183)**

## **DALLA CASSAZIONE e DALLA CORTE DEI CONTI**

### **Mobbing e valutazione di condotte "mortificanti"**

Nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno in seguito ad una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di natura vessatoria, il giudice di merito è tenuto a valutare se alcuni di tali comportamenti, pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati mortificanti per il lavoratore e, come tali, ascrivibili alla responsabilità dello stesso datore di lavoro, che può, quindi, essere chiamato a risponderne nei soli limiti dei danni a lui imputabili.

*Corte di Cassazione - sentenza numero 18927 del 5 novembre 2012*

### **Certificato medico e danno erariale**

Il medico curante che redige certificati medici senza accertamento della patologia di assistiti pubblici dipendenti, rischia il danno erariale, se in caso di certificazioni ricorrenti non può fondare la propria certificazione con dimostrazione di esami, ma si basa solo sulla storia e sui sintomi dichiarati dal paziente.

*Corte dei Conti Toscana - sentenza numero 479/2012*

### **Responsabilità dei dirigenti pur seguendo direttive politiche o regolamentari interne**

La responsabilità amministrativa ed erariale non viene meno o ridotta dal fatto che l'azione considerata anti giuridica dalla Corte dei conti derivi da direttive espresse dall'organo di governo.

*Corte dei Conti Puglia - sentenza numero 1216 del 24 settembre 2012*